

REGOLAMENTO DEL CO MAESTRI DI SCI - R

Reg.: UDD Formazione Professionale

Classifica: 54.11. Fascicolo: 3 del 2016



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 1 – Costituzione e funzioni del Collegio

Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Campania è istituito a norma dell'art. 13 della Legge Quadro 8 marzo 1991 n° 81 e dell'art. 11 della Legge Regione Campania n° 4 del 23 febbraio 2012. Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni inerenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo Professionale dei maestri di sci della Campania.

Art. 2 – Regolamento del Collegio

L'attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dall'art. 11 comma 3 lettera d) della legge Regionale 23 Febbraio 2012 n. 4.

TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO

Art. 3 – Organi e strutture del Collegio

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Il Collegio regionale dei maestri di sci è affiancato nella sua attività da un collegio dei revisori dei conti che esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria.

Gli incarichi di: Presidente, membro del consiglio direttivo, segretario e tesoriere sono svolti a titolo gratuito.

Art. 4 – Anno Finanziario

L'anno finanziario del Collegio inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo, controllato dai Revisori dei conti entro sessanta giorni dal termine dell'anno finanziario per poi essere approvato dall'Assemblea dei membri del Collegio.

Art. 5 – Assemblea dei membri del Collegio

L'Assemblea è composta da tutti i Membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Campania.

L'Assemblea del Collegio è convocata - con lettera di posta ordinaria inviata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa - almeno una volta l'anno entro il 30 novembre di ogni anno; essa può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri facenti parte del Collegio.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente di persona la maggioranza dei propri membri, ed in seconda convocazione, nella stessa giornata dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l'Assemblea del Collegio è validamente costituita qualora siano presenti di persona almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i revisori dei conti;
- c) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
- d) eleggere un rappresentante al Collegio Nazionale;
- e) adottare il regolamento del Collegio presentato dal Consiglio Direttivo e le sue successive modifiche;
- f) pronunciarsi su ogni questione inerente alla professione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

Il Presidente ed il Segretario del Collegio fungono da Presidente e da Segretario dell'assemblea.

Art. 6 – Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto di 7 membri eletti dall'assemblea, mediante votazione segreta a maggioranza semplice. I Consiglieri eletti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Ogni membro del Collegio può votare non più di 7 nominativi. Le schede che presentano un maggior numero di preferenze sono nulle.

Le candidature devono essere inviate al Collegio almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva, a mezzo lettera raccomandata, per poter essere inserite nella scheda dei candidati.

Art. 7 – Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 8 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
- b) cura la tenuta dell'Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei maestri iscritti all'Albo regionale;
- d) dà i pareri richiesti dalla Regione e dalle altre autorità - amministrative e non - sulle questioni che coinvolgono l'ordinamento, la disciplina della professione e l'attività dei maestri di sci;
- e) organizza i corsi di formazione degli aspiranti maestri di sci istituiti dalla Regione Campania ai sensi dell'art.6 comma 4 della L. regionale n.4/2012;
- f) stabilisce la quota annuale di iscrizione all'albo;
- g) nomina commissioni o singoli maestri con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti al Collegio; tutte le Commissioni sono presiedute da almeno due membri del Consiglio Direttivo;
- h) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
- i) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;
- j) propone le tariffe professionali che devono essere applicate dai maestri di sci e dalle scuole di sci operanti in Campania e provvede a comunicarle alle scuole stesse nonché ai propri iscritti;
- k) riconosce, in accordo con la Regione Campania, le specializzazioni da evidenziare sul tesserino di riconoscimento personale d'iscrizione all'albo di cui all'art. 8 della Legge Regionale n°4 del 23 Febbraio 2012.
- l) interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti, ovvero tra questi e le Scuole di Sci;
- m) stabilisce il distintivo dei maestri di sci della Regione Campania;
- n) designa i rappresentanti del Collegio presso gli Enti ed organizzazioni di carattere locale, regionale e nazionale.

Art. 9 – Funzioni del Presidente del Collegio

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio e lo rappresenta nei confronti dei terzi. Il Presidente rilascia il tesserino di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente fa parte del Direttivo del Collegio Nazionale.

Il Presidente può essere rieletto. Il Presidente può delegare le proprie funzioni il Vice Presidente.

Art. 10 – Funzioni del Vicepresidente del Collegio

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza ovvero su delega specifica dello stesso.

Art. 11 – Funzioni del Segretario del Collegio

Il Segretario ha la funzione di collaborare all'attività del Presidente, organizzando il funzionamento della segreteria. In particolare, il Segretario deve coordinare la tenuta dell'Albo professionale, controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e deve predisporre il materiale necessario alle riunioni del Consiglio Direttivo; organizza le Assemblee del Collegio, redige e controfirma i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 12 – Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, coordina l'attività dei Revisori dei Conti e può eseguire i pagamenti autorizzati dal Presidente.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso, almeno due volte ogni esercizio. Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% più uno dei componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con lettera o a mezzo mail da inviarsi almeno 2 giorni prima della data di svolgimento della riunione. Il Presidente ha la facoltà di convocare a mezzo mail il Consiglio Direttivo *ad horas*, per discutere di tematiche ritenute urgenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei Consiglieri ed, in seconda convocazione, nella stessa giornata trascorsa almeno 30 minuti dalla prima convocazione. In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno tre dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art.16 comma 2 della legge regionale 4/2012, i provvedimenti disciplinari sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, viene sottoscritto da tutti i presenti, il Segretario ne cura l'archiviazione agli atti del

Collegio. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo anche eventuali soggetti esterni individuati dal Presidente in qualità di consulenti.

Art. 14 – Decadenza dalla carica di Consigliere

La carica di Consigliere decade per:

- assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio, sentito il parere del Consiglio;
- dimissioni;
- decesso.

Art. 15 – Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica

I consiglieri decaduti vengono sostituiti per surroga. Qualora l'elenco dei votati sia esaurito, il Presidente deve convocare entro sei mesi l'Assemblea per eleggere i membri mancanti e, fino ad allora, il Consiglio Direttivo opera in sotto numero mantenendo tutte le proprie competenze.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

Art. 16 – Scioglimento del Consiglio Direttivo

Qualora il Consiglio Direttivo non venga convocato ai sensi di quanto disposto al precedente art. 13, questo decade e deve essere convocata l'assemblea.

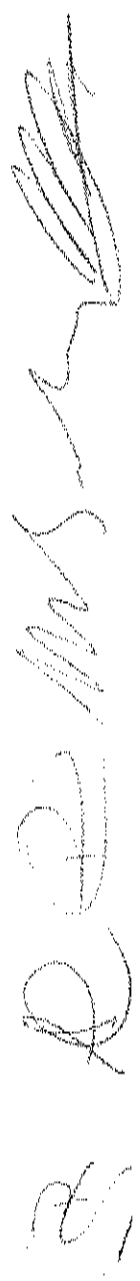
Nel periodo di transizione e fino all'insediamento del nuovo Direttivo le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario uscenti, ovvero, in caso di assenza o inerzia, dal Vice Presidente e dal Tesoriere uscenti.

Art. 17 – Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi. I revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo a cui sono stati affiancati.

I Revisori dei conti hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e devono approvare, redigendone la nota informativa ed esplicativa, il bilancio annuale prima della presentazione all'Assemblea Ordinaria.

I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea straordinaria, e se questi non provvede entro 90 giorni, possono rivolgersi all'organo di sorveglianza indicato della Regione Campania che deciderà in merito.



TITOLO III – ALBO PROFESSIONALE

Art. 18 – Tenuta dell'Albo

Il Collegio custodisce e aggiorna l'Albo Professionale dei maestri di sci residente e/o che svolgono la propria attività in Campania. L'Albo Professionale è unico ed è distinto in tre sezioni: Maestri di Sci Alpino, Maestri di Sci di Fondo e Maestri di Snowboard.

Art. 19 – Domanda per l'iscrizione all'Albo Professionale

Chiunque intende esercitare la professione di maestro di sci così come descritta e determinata dalle normative vigenti deve richiedere l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Campania.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'ufficio del Collegio ai sensi e nelle forme previste e determinate dalla normativa vigente, corredata dalla documentazione in essa prevista e dalla tassa di iscrizione il cui importo è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo del Collegio.

I maestri di sci abilitati alla professione attraverso un corso di formazione istituito dalla Regione Campania, sono tenuti all'iscrizione all'Albo Professionale dei maestri di sci della Regione Campania per il primo anno di attività.

Qualsiasi successivo cambiamento di residenza e/o di domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio. La domanda deve intendersi accolta qualora nei 45 giorni successivi al ricevimento della domanda il Collegio non provveda a comunicare il diniego dell'iscrizione.

Art. 20 – Validità della iscrizione all'Albo - Aggiornamenti triennali

All'atto della iscrizione all'Albo professionale, il Collegio rilascia al maestro iscritto il tesserino di riconoscimento personale e il distintivo del Collegio.

Art. 21 – Cancellazione dall'albo per mancato aggiornamento professionale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 15 R.R. 04/12 il maestro di sci che non abbia effettuato il prescritto aggiornamento triennale decorso inutilmente l'ultimo aggiornamento utile immediatamente successivo alla scadenza, viene cancellato d'ufficio dall'Albo dei Maestri di sci.

Della avvenuta cancellazione viene data immediata comunicazione via posta raccomandata all'interessato con la quale il Collegio richiede la restituzione del tesserino personale e del distintivo del Collegio. La cancellazione dall'Albo è altresì comunicata da parte del Collegio alle autorità interessate.

Art. 22 – Rinnovi annuali

Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 1 del R.R. 04/12, il maestro di sci iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale entro il 30 Novembre dell'anno precedente rispetto all'anno di competenza del versamento. La quota ha validità annuale e decorre dal 1 Dicembre al 30 Novembre dell'anno successivo.

In caso di ritardato pagamento della quota annuale, decorsi 30 giorni dalla data prevista per il pagamento, il Collegio provvede - con comunicazione formale all'iscritto- alla messa in mora dello stesso.

In caso il pagamento avvenga entro il 31 Gennaio dell'anno per il quale l'iscritto è moroso del pagamento della quota, all'iscritto verrà applicata una penale di mora pari al 20% della quota annuale.

Decorso inutilmente il periodo di mora di cui sopra, il Collegio provvederà al recupero coattivo delle somme dovute e non pagate e, ai sensi del successivo Titolo IV del presente Regolamento, all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del maestro moroso.

Art. 23 – Trasferimento di Albo professionale

I trasferimenti di Albo professionale, di cui all'art. 10 comma 3 della legge regionale 4/2012, devono essere comunicati all'Albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto.

Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia motivo.

Art. 24 – Sospensione e cancellazione dall'Albo professionale

La sospensione dall'iscrizione all'Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato:

- a) motivi disciplinari;
- b) condanna penale con interdizione temporanea;
- c) temporanea inabilità medico-sanitaria.

La cancellazione dall'Albo professionale avviene per i seguenti motivi:

- a) su domanda dell'iscritto;
- b) per decesso o per definitiva inabilità medico sanitaria;
- c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma;
- d) per condanna penale con interdizione permanente.

Art. 25 – Maestri di sci iscritti al Collegio

Sono membri del Collegio dei maestri di sci della Regione Campania tutti i maestri iscritti all'Albo professionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio, nonché tutti:

- a) Coloro che per ragione di comprovata inabilità fisica, siano impossibilitati ad esercitare la professione;
- b) Coloro che, iscritti all'Albo del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Campania, siano destinatari del provvedimento disciplinare, passato in giudicato, della sospensione;
- c) I maestri di sci, di qualsiasi disciplina, residenti in Regione Campania che per anzianità e/o per invalidità abbiano cessato l'attività e restituito al Collegio Regionale il tesserino personale.

I maestri iscritti all'Albo professionale che per qualsiasi ragione siano cancellati o sospesi dall'Albo professionale devono immediatamente restituire al Collegio l'originale del tesserino personale di abilitazione all'esercizio della professione.

I maestri iscritti al Collegio Regionale e cancellati o sospesi dall'Albo, pur facendo parte del Collegio, non potranno in alcun modo esercitare la professione.

I maestri cancellati o sospesi dall'Albo professionale ma regolarmente iscritti al Collegio mantengono tutti i diritti e i doveri dei membri del Collegio, incluso quello del pagamento della quota annuale stabilita dal Direttivo, precisando che per i maestri che hanno fatto richiesta di cancellazione dall'Albo ai sensi della precedente lettera c) la quota annuale di iscrizione al Collegio è ridotta del 50%. L'avvenuta cancellazione o sospensione dall'Albo professionale verrà comunicata ai competenti organi di vigilanza.

TITOLO IV – Commissioni esaminatrici regionali

Art. 26 – Elenco dei candidati alle commissioni esaminatrici regionali

Ai sensi dell'art. 7 della R.R. 04/12, le commissioni e le sottocommissioni esaminatrici per la preselezione, per la prova attitudinale, per la prova tecnico pratica e per la prova didattica, sono nominate con decreto del dirigente regionale di riferimento, sentita la commissione consiliare permanente.

Fanno parte della commissione esaminatrice anche due maestri di sci, esperti nella tecnica e nella didattica della specifica disciplina prevista dal corso di riferimento, scelti all'interno di una rosa di nominativi proposta dal Consiglio, tra i maestri di sci iscritti all'Albo professionale che hanno offerto la disponibilità a tale funzione.

I maestri di sci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed in regola con l'abilitazione professionale che sono disponibili ad assumere tale funzione devono comunicarla per iscritto al Collegio, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, formerà e terrà aggiornato un elenco permanente - distinto per ciascuna disciplina - che

resta a disposizione del dirigente regionale per la formazione delle commissioni e delle sottocommissioni.

I candidati iscritti nell'elenco sono invitati a partecipare agli incontri tecnici d'aggiornamento organizzati dal Collegio in collaborazione con gli istruttori nazionali.

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 27 – Sanzioni disciplinari

I maestri membri del Collegio che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'Albo da un mese ad un anno;
- d) radiazione.

Art. 28 – Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, nei casi previsti dalla legge, inizia con deliberazione del Consiglio direttivo di attivare il procedimento. In esecuzione della deliberazione il Presidente ne dà notizia all'interessato con lettera raccomandata contenente la contestazione degli addebiti e la fissazione di un termine, non inferiore a 15 giorni, per consentire al maestro sottoposto a procedimento di presentare le proprie memorie difensive scritte.

Alla scadenza del suddetto termine il Consiglio Direttivo fissa apposita seduta alla quale viene invitato l'interessato con lettera raccomandata; in quella sede il maestro sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da persona di sua fiducia. Al termine della seduta, (o di eventuale prosecuzione, ove sussistano necessità istruttorie), il Consiglio Direttivo emette il provvedimento, assunto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.

La comunicazione del provvedimento viene notificata all'interessato con lettera raccomandata, dal cui ricevimento decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

In caso di sospensione dell'iscrizione dall'Albo Professionale, il tesserino personale verrà temporaneamente ritirato e custodito presso il Collegio fino al termine del periodo di sospensione.

In caso di radiazione dall'Albo Professionale, verranno ritirati, in via definitiva, il documento di riconoscimento ed il distintivo dei maestri di sci. Della sospensione e/o radiazione verrà data comunicazione alle organizzazioni ed alle autorità competenti alla vigilanza.

TITOLO VI – RECLAMI E RICORSI

Art. 29 – Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo

I provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili solo dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 30 – Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

I ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo debbono essere presentati al Collegio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica: la presentazione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

TITOLO VII – NORME DI ETICA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI DI SCI

Art. 31 – Rapporti con il Collegio

E' dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi del Collegio, che vigila alla tutela dell'esercizio Professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha l'obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio Direttivo del Collegio o da suoi incaricati con compiti ispettivi.

Nell'esercizio della professione, il maestro è tenuto a portare, ben visibile, il distintivo, e ad avere con sé il documento che comprova la sua qualifica.

Art. 32 – Rapporti con i colleghi e le scuole

1. a) Il maestro, sia esso libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.
2. b) Il maestro non potrà fare concorrenza sleale, né in forma diretta, né indiretta.
3. c) Il maestro è tenuto all'osservanza della tariffa professionale.
4. d) Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa.
5. e) La scuola di sci, quale associazione di professionisti, dovrà rispettare i limiti operativi

territoriali e non potrà operare senza aver precedentemente concordato l'attività con le eventuali altre scuole interessate.

Art. 33 – Rapporti con i clienti

Il maestro deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza.
Il maestro rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza sufficienti; accettando un incarico, egli lo deve svolgere nel modo più professionale possibile, comunque in ottemperanza alle normali regole di sicurezza e di deontologia professionale e nel rispetto dei criteri tariffari fissati annualmente dalla Regione Campania previa indicazione del Direttivo del Collegio.

Art. 34 – Norme finali

I maestri iscritti all'Albo della Regione Campania sono inoltre tenuti a rispettare le norme e le indicazioni stabilite dal Collegio Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi nazionali, dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti.

Roberto Colella
Maurizio F. S. C.
Roberto S. C.